

Assegno di Maternità del Comune

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488

Dove rivolgersi:

Ufficio Servizi sociali del Comune di Putifigari – P.zza Boyl- 07040 Putifigari

Tel:079/90.50.23 Fax:079/90.50.10

Email:

✉comune.putifigari@tiscali.it

Per informazioni ed accesso agli atti

Ufficio Servizi Sociali

– P.zza Boyl- 07040 Putifigari

Tel:079/90.50.23 Fax:079/90.50.10

Email:

✉comune.putifigari@tiscali.it

Giorni e orario di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

Destinatari:

Mamme Disoccupate e Casalinghe residenti nel Comune di Putifigari

Requisiti

La domanda va presentata perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento pre-adoattivo.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre* del bimbo, perentoriamente entro 6 mesi dalla data del parto.

*

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti casi:

a. in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello stato al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà, comunque, non sia in affidamento presso terzi.

b. in caso di decesso della madre del neonato (vedi art.11 del D.P.C.M. Del 21/12/2000 n 452)

Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per la madre.

La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui, deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Tutte le mamme devono avere al momento della domanda i seguenti requisiti:

- essere cittadina italiana, comunitaria o extra-comunitaria, se in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98), della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07) o del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07) o se in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette;
- essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a €. 1.691,05 per l'anno 2014;
 - il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori;
 - Mamma Disoccupata o Casalinga
 - Mamme che hanno adottato un Bambino
 - Mamme che hanno ricevuto in affidamento preadottivo un bambino.
 - Mamme residenti nel Comune presso il quale si richiede il sussidio
 - Possedere un reddito ISEE non superiore alla soglia che di anno in anno lo stato fissa (ad es. (non aver superato €. 35.256,84 di ISE per l'anno 2014, per un nucleo familiare di minimo tre componenti;
 - Non avere alcuna copertura previdenziale
 - Non avere già in essere altri Assegni di Maternità secondo quanto stabilito della Legge 488/99.

N.B. Possono ottenere il sussidio anche le mamme extracomunitarie purchè in possesso della carta di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o dello Status di Rifugiato politico, ed ovviamente anche loro devono godere dei requisiti sopra elencati.

Documentazione

- fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore*

***Il coniuge con diversa residenza**

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;

b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;

c) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.

- fotocopia della carta di soggiorno della dichiarante, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno Fam. UE art. 10 D.L. 30/07;
- fotocopia della carta di soggiorno del bambino; in mancanza di essa alla data di

presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria Sede Territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. **Fino a quel momento l'assegno di maternità non potrà essere erogato;**

- fotocopia della carta di identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi;
- **Il contributo, per l'anno 2014, è pari ad €. 1.691,05.**

Normativa di Riferimento

[-Legge 23 Dicembre 1999, n. 488](#)

[-Legge Art. 74 D. Lgs. 26/03/2001 n° 151](#)

Allegati:

[Modulo richiesta assegno maternità](#)

N.B. Istruzioni per aprire tutti i file: *(CTRL+CLIC TASTO SINISTRO MOUSE)